



Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Modifica del 26 maggio 2021

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 settembre 1995¹ sulle prestazioni è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 11c

Sezione 6: Podologia

Art. 11c

¹ L'assicurazione assume i costi delle prestazioni fornite previa prescrizione medica dai podologi ai sensi dell'articolo 50d OAMal o dalle organizzazioni di podologia ai sensi dell'articolo 52e OAMal, sempreché:

- a. le prestazioni siano dispensate a persone affette da diabete mellito con un rischio elevato di sindrome del piede diabetico determinato da uno dei seguenti fattori di rischio:
 1. polineuropatia, con o senza arteriopatia obliterante periferica (AOP),
 2. ulcera diabetica preesistente,
 3. amputazione avvenuta causata da diabete mellito, indipendentemente dalla presenza di una neuropatia o di un'angiopatia; e
- b. si tratti delle prestazioni seguenti:
 1. controllo di piedi, pelle e unghie,

¹ RS 832.112.31

2. cure protettive, segnatamente l'eliminazione incruenta di duroni e la cura incruenta delle unghie,
3. istruzioni e consulenza ai pazienti in merito alla cura dei piedi, delle unghie e della pelle e alla scelta delle scarpe e dei mezzi ortopedici ausiliari,
4. verifica della calzatura delle scarpe.

² L'assicurazione assume, per anno civile, i costi per un numero massimo di sedute seguente:

- a. per persone con diabete mellito e polineuropatia:
 1. senza AOP: quattro sedute,
 2. con AOP: sei sedute;
- b. per persone con diabete mellito dopo un'ulcera diabetica o dopo un'amputazione causata da diabete: sei sedute.

³ Se la pedicure medica va proseguita a carico dell'assicuratore dopo la fine di un anno civile, è necessaria una nuova prescrizione medica.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

26 maggio 2021

Dipartimento federale dell'interno:

Alain Berset